

Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli edifici residenziali progettati e realizzati dopo l'11 agosto 1989

La legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, a seguito di modifica introdotta dall'art. 3 della l.r. 5/2008, consente di erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti, costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l'obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l'erogazione di contributi pubblici.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni operative circa la possibilità di erogare tali contributi, istruzioni suscettibili di adeguamento in base alle problematiche operative che emergeranno durante questa prima fase applicativa.

Va premesso che l'*adattabilità*:

- indica la possibilità di modificare - nel tempo - lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (lettera i dell'art. 2 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236),
- indica un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione, in livello di accessibilità; è pertanto un'accessibilità differita nel tempo (art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, artt. 4, 6, 8, che deve essere verificato ed attestato dal Comune.

Non sono ammissibili gli interventi di ampliamento volumetrico e quelli finalizzati al perseguimento della *visitabilità* (in quanto requisito già richiesto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 5).

I costi esposti nella domanda e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezziari ufficiali.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportanti le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa; l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procede al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

La concessione di eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentite ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/89.